

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1479

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIONISI, GRASSANI, MERIGGI**  
e **CONDARCURI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1993**

---

Accesso ai corsi regionali per infermieri professionali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Già dalla scorsa legislatura si è posta all'ordine del giorno la necessità di una riforma organica delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche e di riabilitazione.

Nel frattempo sono stati istituiti corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche, che di fatto consentono la formazione universitaria dell'infermiere, apportando tuttavia un ulteriore elemento di disomogeneità formativa che rende ancora più urgente l'approvazione di una legge organica di riordino.

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro di una riforma organica del settore prefiggendosi l'obiettivo di eliminare la disomogeneità di formazione, relativa-

mente a quegli infermieri generici che, avendo svolto la professione presso strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate per non meno di cinque anni, non avendo i requisiti richiesti dalle normative vigenti non hanno potuto accedere ai corsi triennali per l'acquisizione del diploma di infermiere professionale.

Si tratta quindi di permettere la possibilità di recuperare esperienze acquisite e assicurare a quei lavoratori che hanno già dimostrato le loro qualità professionali, di sottoporsi alla trafila di formazione prevista dalle norme. Per queste ragioni si invitano gli onorevoli senatori ad una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per una sola volta possono accedere ai corsi regionali triennali di formazione professionale per infermieri, oltre ai soggetti già previsti dalla normativa vigente, gli infermieri generici con il diploma di scuola media inferiore che abbiano svolto la professione di infermiere generico presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, per non meno di cinque anni consecutivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 se occupati presso strutture sanitarie pubbliche o private, al momento dell'inizio dei corsi, sono esentati dal tirocinio pratico previsto dalla normativa vigente.

3. Al termine del corso, superato l'esame di diploma e abilitazione, gli infermieri vengono inseriti nella qualifica di infermiere professionale previa delibera del direttore generale della unità sanitaria locale.